

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../216888/2006

OGGETTO: COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 5 DEL 26/01/2006) -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Villafranca Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 5 del 26/01/2006, trasmesso alla Provincia in data 08/06/2006 (*Prat. n. 77/2006*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 26/01/2006 di adozione, relativa alla modifica delle classi di rischio idrogeologico in località "*Ruinetto Grosso*";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ✍ in data 13.04.2005 l'Azienda Agricola Bertinetto ha presentato istanza di modifica della perimetrazione della classe IIa e I in quanto, sulla base di una campagna di misurazione puntuale condotta in un arco di tempo di sei mesi eseguita da un geologo incaricato dalla proprietà, è emerso che la profondità della falda si attesta intorno ai valori di - 3, - 4m;
- ✍ l'Amministrazione Comunale ha voluto verificare tale studio attraverso un proprio tecnico di fiducia, la cui relazione ha confermato (facendo riferimento, tra l'altro, al P.T.A. adottato con D.G.R. n. 23 - 13437 del 20/09/2004) la tesi sostenuta dalla proprietà;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 5 del 26/01/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) la relazione geologica allegata alla Variante propone la modifica della classificazione di idoneità all'utilizzo urbanistico della area in variante passando da una IIa (*settori di territorio caratterizzati da soggiacenza della falda freatica inferiore a 3 m e suscettibile di ulteriore innalzamento in concomitanza di precipitazioni piovose intense e prolungate. Zone in cui la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati deve essere accompagnata dalle predisposizione di interventi di impermeabilizzazione e di impianti di sollevamento / estrazione di eventuali acque di infiltrazione*) ad una classe I (*settori di territorio senza particolari problemi dal punto di vista geologico*). A titolo di apporto collaborativo, si segnala che, pur prendendo atto degli studi geologici allegati a supporto della Variante, sarebbe auspicabile consultare i Settori Regionali preposti al fine di giungere a una condivisione delle nuove perimetrazioni che in tal modo vengono a prodursi;
 - b) la classe I proposta per l'area in esame non pone limiti dal punto di vista dell'utilizzazione urbanistica; data la tipologia dell'intervento (fossa per liquami), tuttavia, si ritiene (poiché dai dati contenuti nella relazione geologica allegata alla variante emerge che, comunque, la falda è posta a profondità comprese tra -3 e -4 m) sia auspicabile prevedere un'idonea impermeabilizzazione per tutelare la qualità delle acque sottostanti;
 - c) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....